

**REGOLAMENTO (CE) N. 2258/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2002**

che modifica i regolamenti (CE) n. 1868/2002 e (CE) n. 1870/2002 per quanto riguarda le domande di titoli per l'importazione di aglio originario di paesi terzi diversi dalla Cina per il periodo dal 6 gennaio al 28 febbraio 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002 prevede che per ciascuna delle origini e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I del regolamento citato la quantità massima disponibile sia suddivisa tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Tuttavia, per ciascun trimestre e per ciascuna origine, le quantità disponibili sono assegnate indifferentemente alle due categorie di importatori, tradizionali e nuovi, a partire dal primo lunedì del secondo mese di ogni trimestre.
- (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1868/2002 della Commissione ⁽⁴⁾ e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1870/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, relativi al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio, le domande di titoli d'importazione da parte dei nuovi importatori per i prodotti originari, rispettivamente, dell'Argentina e di paesi terzi diversi da Cina e Argentina, relative al trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002, sono respinte.
- (3) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione alla data del presente regolamento, i titoli d'importazione rilasciati a tale data, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 565/2002, agli importatori tradizionali per i prodotti originari dell'Argentina e di paesi terzi diversi da Cina e Argentina per il trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 sono stati inferiori alle quantità massime disponibili per la consegna.

(4) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, le quantità disponibili devono essere assegnate anche ai nuovi importatori a partire dal 6 gennaio 2003. Occorre pertanto dare ai nuovi importatori la possibilità di presentare domande di titoli d'importazione a partire dalla suddetta data.

(5) I regolamenti (CE) n. 1868/2002 e (CE) n. 1870/2002 devono di conseguenza essere modificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1868/2002 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 565/2002 da parte dei nuovi importatori per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina relative al trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002 e prima del 6 gennaio 2003 sono respinte. A partire dal 13 gennaio 2003 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1° marzo 2003 al 31 maggio 2003.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1870/2002 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 565/2002 da parte dei nuovi importatori per i prodotti originari dell'Argentina relative al trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002 e prima del 6 gennaio 2003 sono respinte. A partire dal 13 gennaio 2003 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1° marzo 2003 al 31 maggio 2003.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 19.10.2002, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 281 del 19.10.2002, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura
